



AREA AMMINISTRATIVA
Ordinanza n. 12 del 04.05.2020
Prot. n. assegnato automaticamente dal sistema

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA "COVID-19" SULLE MODALITA' DI ACCESSO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN FELICE DEL BENACO, IN TUTTE LE AREE VERDI COMUNALI, SULLA PISTA CICLABILE E NEI PARCHI PUBBLICI, COMPRESI PARCHI PUBBLICI CON AREE ATTREZZATE A GIOCHI PER BAMBINI, TUTTE LE AREE VERDI NON RECINTATE, NEI PORTI E SULLE SPIAGGE.

IL SINDACO

VISTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il livello dell'epidemia da Covid-19 ha raggiunto il livello di pandemia globale;

EVIDENZIATO che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI:

- ◇ l'Ordinanza del 23 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemologica da Coronavirus COVID-19;
- ◇ il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19" ed i successivi Decreti Legge e D.P.C.M.;
- ◇ il DPCM in data 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
- ◇ il DPCM del 11/03/2020 (20A01605) (GU Serie Generale n. 64 del 11.03.2020) ed il DPCM 9 marzo 2020 (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso le misure di cui all'art. 1 del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale, disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno di detto territorio, non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sino al 3 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1 comma 2 in cui viene ribadito il divieto di assembramento e la necessità di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri, i Decreti Legge ed i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10.04.2020 che all'art. 8 "disposizioni finali" stabilisce che: "le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 03 maggio 2020";

PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell'11 aprile 2020, n.532 del 24 aprile 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

U
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003744/2020 del 04/05/2020
Firmatario: SIMONE ZUIN

PRESO ATTO del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che all'art. 10 – disposizioni finali, recita “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 04 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’ articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto del 10 aprile 2020;

VISTE altresì, le seguenti ordinanze emesse dal Presidente di Regione Lombardia:

- n. 537 del 30.04.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;
- n. 539 del 03.05.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, che assorbe l'ordinanza n. 537 del 30.04.2020 e produce i suoi effetti dalla data del 04 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;

RITENUTO che i dati attuali, l'evolversi della situazione epidemiologica e l'esperienza maturata, determinano la necessità di dare assoluta prevalenza, agli effetti del contenimento del contagio, alla misura del distanziamento sociale, imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio;

VISTA la propria ordinanza n. 05 del 17.03.2020 avente ad oggetto “Misure temporanee in vigore del periodo di emergenza sanitaria “covid-19” sulle modalità di accesso nel territorio comunale di San Felice del Benaco, in tutte le aree verdi comunali, sulla pista ciclabile e nei parchi pubblici, compresi parchi pubblici con aree attrezzate a giochi per bambini, tutte le aree verdi non recintate, nei porti e sulle spiagge;

RITENUTO, alla luce delle nuove disposizioni, di disporre nuove misure urgenti e necessarie per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus atte a non favorire assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o comunque atte ad evitare stimolo per le persone fisiche ad effettuare spostamenti non strettamente necessari;

CONSIDERATO che dall'ambito di applicazione della presente ordinanza sono escluse le procedure attivate dall'Amministrazione Comunale per motivi di carattere socio assistenziale a favore di soggetti fragili;

VISTO l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL);

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

ORDINA

A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DELLA SALUTE PUBBLICA

E NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DI SORVEGLIANZA SANITARIA

la chiusura ed il divieto di accesso di tutte le aree verdi presenti sul territorio del Comune di San Felice del Benaco, piste ciclabili e pedonali, parchi pubblici compresi i parchi pubblici con aree attrezzate con giochi per bambini, tutte le aree verdi pubbliche recintate e non

fatto salvo per le seguenti aree:

- ◇ Parco di Via Umberto Zeneri;
- ◇ Pista ciclabile Cisano – Porto San Felice
- ◇ Lungolago di San Felice
- ◇ Lungolago di Portese
- ◇ Porto di San Felice
- ◇ Porto di Portese
- ◇ Spiagge

La pista ciclabile è sempre aperta ma a senso unico, nel verso che va da Cisano al Porto di San Felice.

Durante l'apertura, nelle aree indicate:

- È vietata ogni forma di attività ludica o ricreativa.
- Deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Nei porti non è possibile sostare oltre il tempo necessario alla manutenzione delle imbarcazioni o per la predisposizione dell'imbarcazione privata ai fini della navigazione.

Sulle spiagge non è possibile sostare, fatto salvo per la pesca sportiva ed amatoriale esercitata individualmente nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale.

Su tutto il territorio comunale:

- non è consentito sostare su panchine e simili;
- accompagnarsi con persone facenti parte di nuclei famigliari diversi fatto salvo per accompagnamento di persone non completamente autosufficienti;
- è vietata ogni forma di assembramento con più di due persone fatto salvo per persone facenti parte dello stesso nucleo familiare;
- è obbligatorio l'utilizzo della mascherina o di altre protezioni. Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l'attività fisica intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale.

DISPONE

1. che la presente ordinanza produca i suoi effetti dalla data odierna e fino al giorno 17.05.2020 compreso, salvo eventuali o ulteriori successive disposizioni vengano adottate dalle competenti Autorità;
2. l'intensificazione, dei controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dalle vigenti normative, in particolare il distanziamento interpersonale, gli assembramenti ed il divieto di spostamenti se non per motivate esigenze previste dalle disposizioni legislative;

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza è sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

INVITA

ad evitare assembramenti e ad adottare le misure sanitarie contenute nell'allegato 4 del DPCM 26 aprile 2020;

DISPONE

1. che alla presente ordinanza venga data diffusione, mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale e comunicazione sull'intero territorio comunale;
2. che venga trasmessa a mezzo PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza della stessa:
 - o Comando Polizia Locale
 - o Stazione Carabinieri – Salò
 - o Guardia di Finanza
 - o Guardia Costiera
 - o Prefettura di Brescia
 - o A.T.S. di Brescia

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si precisa che il presente documento è redatto a scopo precauzionale ed a tutela della incolumità e della salute pubblica ed invita la cittadinanza a non creare allarmismi.

San Felice del Benaco, 04 maggio 2020

Il Sindaco
Simone Zuin
(f.to digitalmente)